



Berna, 20 agosto 2014

323.0.9.2014

Circolare

D. 30

Accordo di libero scambio AELS-Paesi dell'America centrale

Entrata in vigore il 29 agosto 2014 dell'accordo di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e i Paesi dell'America centrale¹.

1 Paesi dell'America centrale

Per «Paesi dell'America centrale» si intendono Costa Rica (CR) e Panama (PA). Con l'entrata in vigore dell'accordo, Costa Rica e Panama perdono lo statuto di Paesi in sviluppo beneficianti del trattamento preferenziale nel quadro del sistema generale di preferenze (SGP). L'ordinanza sulle preferenze tariffali (RS 632.911) viene modificata di conseguenza.

2 Aliquote preferenziali all'importazione

Le aliquote preferenziali nell'ambito dell'accordo vengono adeguate nella tariffa doganale elettronica [Tares](#) al momento dell'entrata in vigore dell'accordo.

3 Disposizioni in materia di origine

3.1 Principio

3.1.1 Accordo multilaterale di libero scambio AELS-Paesi dell'America centrale

Ambito d'applicazione territoriale

- Paesi dell'AELS
- Paesi dell'America centrale

Campo d'applicazione

Per la prima volta un accordo AELS copre tutte le categorie di merci. Pertanto non sono necessari ulteriori accordi agricoli bilaterali come nel caso degli altri accordi AELS. Di conseguenza il campo di applicazione si estende alle merci dei capitoli 1-97 della tariffa doganale. In particolare per le merci dei capitoli 1-24 non vengono accordate concessioni per tutte le linee tariffali:

- [concessioni Svizzera-Costa Rica per le merci dei capitoli 1-24](#)
- [concessioni Svizzera-Panama per le merci dei capitoli 1-24](#)

¹ RS 0.632.312.851

3.2 Regole d'origine e della lista

3.2.1 Drawback

Il protocollo d'origine non contiene disposizioni relative al drawback.

3.2.2 Cumulo

Al momento non è previsto il cumulo al di fuori dei limiti dell'accordo (p. es. con materiali dell'UE).

Per il cumulo con materiali delle parti contraenti, l'allegato in materia di origine (allegato I) prevede determinate condizioni. Ad esempio, è consentito impiegare materiali originari di un'altra parte contraente (A) che nella parte esportatrice (B) hanno subito più di un'operazione di poca entità secondo l'articolo 5 capoverso 1 dell'allegato I solo se:

- a) la parte importatrice del prodotto finale concede l'accesso al mercato in franchigia di dazio ai materiali impiegati originari della parte A sulla base di quest'accordo e
- b) se le parti contraenti coinvolte hanno concordato identiche regole d'origine per i prodotti finali.

3.2.3 Trasporto diretto

La regola del trasporto diretto deve essere osservata. Gli invii possono tuttavia essere ripartiti in Paesi terzi sotto sorveglianza doganale.

Poiché Costa Rica e Panama perdono lo statuto di Paesi in sviluppo, nel caso di invii ripartiti nell'UE le autorità di quest'ultima non possono più rilasciare certificati d'origine sostitutivi, come invece possibile nel quadro del SGP. In questi casi è richiesta una prova dell'origine rilasciata in Costa Rica o Panama.

3.2.4 Regole della lista

Per principio, le regole della lista si fondano sulle regole degli accordi europei ma sono meno restrittive. Nel settore industriale (capitoli 25-97 del SA), l'esportatore può perlopiù scegliere se applicare un criterio di valore (50-70 % di quota di Paesi terzi) o un salto della voce a quattro cifre. Vi sono differenze soprattutto nel caso dei prodotti chimici (regole più moderne) e nel settore orologiero (regole più restrittive). Per i capitoli 1-24 esistono regole della lista proprie AELS-Costa Rica e AELS-Panama.

3.3 Prove dell'origine

Sono considerate prove dell'origine valide il certificato di circolazione delle merci (CCM) EUR.1 (modulo in inglese) per gli invii di qualsiasi valore e la dichiarazione d'origine per gli invii di un valore complessivo non superiore a 6000 euro (in caso di fatturazione in euro). Se un invio in Svizzera è stato fatturato in un'altra valuta, occorre effettuare la conversione in franchi svizzeri. Dopo la conversione, l'importo non può superare il limite di valore di 6000 euro.

Il tenore della dichiarazione d'origine corrisponde a quello di altri accordi AELS ed è consultabile sul [sito dell'AELS](#) nonché nel D30 dopo l'entrata in vigore dell'accordo (vedi in basso). L'EUR.1 e la dichiarazione d'origine devono essere compilati o redatti in inglese o spagnolo.

Aggiunta per 01.05.2015:

Esportazione dalla Svizzera: modulo CCM in quattro lingue, da compilare in inglese oppure spagnolo.

Importazione in Svizzera: modulo CCM in quattro lingue compilato in inglese oppure spagnolo.

3.4 Esportatori autorizzati

Le autorizzazioni esistenti sono valide anche nel quadro di questo accordo.

3.5 Preferenze tariffali per merci in base allo scopo d'impiego

Se l'attribuzione di preferenze tariffali è vincolata a un determinato impiego della merce (p. es. olio di arachidi della voce di tariffa 1508.9018 per usi tecnici), sono applicabili le disposizioni degli articoli 50-54 dell'ordinanza del 1° novembre 2006² sulle dogane.

In particolare, antecedentemente alla prima dichiarazione doganale occorre depositare un impegno circa l'uso presso la Direzione generale delle dogane. La sezione Agevolazioni doganali, contributi all'esportazione, traffico di perfezionamento è a disposizione per ulteriori domande (tel. 058 462 65 73).

4 Riduzione dei dazi all'importazione di prodotti industriali nei Paesi dell'America centrale

I Paesi dell'AELS, e di conseguenza la Svizzera, riducono in un'unica volta i loro dazi sui prodotti industriali con l'entrata in vigore dell'accordo. I Paesi dell'America centrale riducono i dazi come segue:

- [riduzione dei dazi Costa Rica](#)
- [riduzione dei dazi Panama](#)

5 Disposizioni transitorie

Le merci originarie che, all'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o presso una delle parti contraenti per l'immagazzinamento temporaneo, sotto sorveglianza doganale, in un deposito franco doganale o in una zona franca possono comunque beneficiare dell'imposizione all'aliquota preferenziale. A questo scopo, entro sei mesi da tale data occorre presentare alle autorità doganali del Paese d'importazione una prova dell'origine allestita dall'esportatore dopo l'entrata in vigore dell'accordo nonché la documentazione comprovante il trasporto diretto.

² OD; RS 631.01

6 Documentazione

L'accordo di libero scambio, comprese le regole della lista (in inglese), è pubblicato nel D30 al sito:

<http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=it>

Gli altri documenti disponibili in Internet vengono aggiornati.

L'accordo integrale è disponibile in inglese e spagnolo sul sito del segretariato dell'AELS:

<http://www.efta.int/free-trade/Free-Trade-Agreements/central-american-states>

7 Entrata in vigore

Queste modifiche entrano in vigore il prossimo 29 agosto 2014.
